

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PROCEDURA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONSOB 17221
DEL 12 MARZO 2010 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO)

(ultima approvazione Consiglio di Amministrazione del 15.12.2016)

INDICE

Premessa	
. Definizioni	
. Identificazione delle Parti Correlate	
3.1 Istituzione del Registro delle Parti Correlate	6
3.2 Sezione Registro delle Parti Correlate dirette	
3.3 Sezione Registro delle Parti Correlate indirette	7
. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	7
. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate	8
. Operazioni di Minore Rilevanza	
.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza	9
6.2 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza	10
. Operazioni di Maggiore Rilevanza	
7.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
7.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
Presidî equivalenti	12
. Operazioni compiute per il tramite di società controllate	
0. Delibere - quadro	14
1. Informativa	15
2. Operazioni esenti	16
3. Elenco delle Operazioni con Parti Correlate	17
llegato 1 – Dichiarazione di Correlazione	19

1. Premessa

La presente procedura (la "**Procedura**") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ("**IGD**" o la "**Società**") in data 11 novembre 2010 e, successivamente, in data 7 novembre 2013 e in data 15 dicembre 2016, in occasione della revisione triennale, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell'art. 2391-*bis* cod. civ. e dell'art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "**Regolamento**"). In data 6 agosto 2015, il Consiglio di Amministrazione di IGD, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha deliberato di estendere in via volontaria l'applicazione di talune disposizioni della Procedura alle operazioni con società del gruppo Unipol.

Contestualmente all'approvazione della Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale della Società ha valutato la conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento.

La Procedura ha lo scopo di definire le regole, le modalità e i principî volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate.

2. Definizioni

- 2.1 Ai fini della Procedura, valgono le seguenti definizioni:
- a) "Amministratori Indipendenti": gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;
- b) "Comitato per le Operazioni con Parti Correlate" o "Comitato": il Comitato costituito esclusivamente da Amministratori Indipendenti di cui al successivo art. 4;
- c) "Gruppo IGD": IGD e le società incluse nel bilancio consolidato di IGD;
- d) "Presidî Equivalenti": i presidî indicati nel successivo art. 8 da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione, uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate siano controparte dell'Operazione o sue Parti Correlate;
- e) "Parti Correlate": i soggetti di cui all'Allegato 1 al Regolamento cui si rinvia interamente.

Fermo restando che le società controllate dal soggetto che esercita influenza notevole sull'emittente non sono qualificate come Parte Correlata, la Società, al fine di mantenere la

- coerenza con la disciplina del bilancio, ha valutato di estendere l'applicazione della Procedura alle società controllate da UnicoopTirreno S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento;
- f) "Operazioni compiute per il tramite di società controllate": le Operazioni effettuate dalle società controllate da IGD con Parti Correlate a quest'ultima, le quali in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di IGD, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali di IGD siano sottoposte al preventivo esame ovvero alla preventiva approvazione di IGD;
- g) "Operazione con Parte Correlata" ovvero "Operazione": qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le Operazioni con Parti Correlate:
 - gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
 - le prestazioni di opere e servizi;
 - la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie;
 - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
 - ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
 - ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale;
- h) "Operazioni di Minore Rilevanza": le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- i) "Operazioni di Maggiore Rilevanza": le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione e in conformità all'Allegato 3 del Regolamento, risulti superiore alla soglia del 5%:
 - indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio netto ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato;
 - indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società;

- indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società.

I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società;

- j) "Operazioni di Importo Esiguo": le Operazioni di importo non superiore a Euro 250.000,00 per ciascuna operazione;
- k) "**Operazioni Ordinarie**": le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo IGD.

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie:

- l'usufrutto, la locazione e gli affitti di immobili e rami d'azienda;
- tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di "investimento" o "finanziarie", tra le quali la gestione di tesoreria, i contratti per la prestazione di servizi informatici, i contratti per la prestazione di servizi amministrativi e tributari (ivi inclusi quelli inerenti alle aree amministrazione, patrimonio e paghe) e i finanziamenti connessi all'attività operativa della Società e/o del Gruppo IGD;
- 1) "Interessi Significativi": ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento e dal successivo art. 11 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate di IGD che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata.

Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un dirigente con responsabilità strategiche sia di IGD che della controllata o collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata; (ii) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione, direttamente o indirettamente, detenuta nella Società dalla predetta Parte Correlata;

m) "Soci Non Correlati": i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società:

- n) "Società del Gruppo Unipol": Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e le società incluse nel bilancio consolidato di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
- o) "Operazione con Società del Gruppo Unipol": qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Società del Gruppo Unipol, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo;
 - Alle Operazioni con Società del Gruppo Unipol si applicano, *mutatis mutandis*, le definizioni di "Operazioni di Minore Rilevanza", "Operazioni di Maggiore Rilevanza", "Operazioni di Importo Esiguo" e "Operazioni Ordinarie" di cui alle precedenti lettere h), i), j) e k).
- 2.2 Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 2.3 L'interpretazione delle definizioni è compiuta facendo riferimento al complesso dei principî contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002.
- 2.4 I termini non specificamente definiti nella Procedura, avranno il significato attribuito nel Regolamento.

3. Identificazione delle Parti Correlate

3.1 Istituzione del Registro delle Parti Correlate

- 3.1.1 Ai fini della Procedura, la Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il "**Registro delle Parti Correlate**").
- 3.1.2 Il Registro delle Parti Correlate si compone di una sezione dedicata alle Parti Correlate dirette e di una sezione dedicata alle Parti Correlate indirette. La predisposizione e l'aggiornamento di tali sezioni del Registro delle Parti Correlate spetta alla Direzione Amministrativa e Affari Legali/Societari della Società che si avvale del supporto delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo IGD.
- 3.1.3 L'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia ritenuto necessario, con frequenza almeno trimestrale entro i 10 giorni successivi al trimestre, a cura della Direzione Amministrativa e Affari Legali/Societari .
- 3.1.4 Ai fini dell'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette e le funzioni competenti delle società del Gruppo IGD sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione Amministrativa e Affari

- Legali/Societari le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata diretta o indiretta.
- 3.1.5 Il Registro delle Parti Correlate, di volta in volta aggiornato, è tempestivamente messo a disposizione delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo IGD e dalle stesse utilizzato, secondo quanto previsto dalle rispettive procedure operative interne, per la verifica della sussistenza di un'Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della Procedura.

3.2 Sezione Registro delle Parti Correlate dirette

3.2.1 La Direzione Amministrativa e Affari Legali/Societari, con il supporto delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo IGD, provvede alla predisposizione e all'aggiornamento della sezione del Registro delle Parti Correlate dove sono iscritte le Parti Correlate dirette, sulla base delle informazioni e dei documenti dalla stessa richiesti e ricevuti o comunque già disponibili.

3.3 Sezione Registro delle Parti Correlate indirette

- 3.3.1 Ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate indirette, la Direzione Amministrativa e Affari Legali/Societari, con il supporto delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo IGD, richiede alle Parti Correlate dirette la comunicazione, mediante invio della dichiarazione di correlazione, di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura (la "Dichiarazione di Correlazione"), dei dati concernenti: (i) le società sottoposte a comune controllo della controllante; (ii) gli stretti familiari (come definiti ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento) dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante e (iii) le entità nelle quali un dirigente con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante o un stretto familiare di detti dirigenti esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.
- 3.3.2 La Direzione Amministrativa e Affari Legali/Societari, con il supporto delle funzioni competenti di ciascuna delle altre società del Gruppo IGD, verifica la ricezione di tutte le Dichiarazioni di Correlazione debitamente compilate e firmate e procede alla registrazione delle Parti Correlate indirette ivi menzionate in una distinta sezione del Registro delle Parti Correlate.

4. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

4.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da tre Amministratori Indipendenti nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato elegge tra i suoi

- componenti il Presidente e individua altresì quale dei suoi componenti è chiamato a svolgere le funzioni del Presidente per il caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 4.2 I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
- 4.3 Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni e gli altri compiti previsti dalla Procedura.
- 4.4 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta venga convocato dal Presidente del Comitato. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'indicazione delle materie da trattare viene inviato da parte della segreteria della Società, su indicazione del Presidente, almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo in caso di urgenza. La convocazione delle riunioni del Comitato può avvenire anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato ovvero della Direzione Amministrativa e Affari Legali/Societari.
- 4.5 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso la relativa documentazione. Il Presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del comitato stesso.
- 4.6 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti in carica.
- 4.7 Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati in ordine cronologico.

5. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

5.1 Prima di dare avvio a una determinata operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, il Direttore dell'area competente per l'Operazione, di concerto con l'Amministratore Delegato – dopo aver verificato che (i) la controparte rientra tra i soggetti identificati come Parti Correlate, (ii) che l'Operazione non è di Importo Esiguo e (iii) non costituisce esecuzione di una delibera-quadro ai sensi del successivo art. 10 – dà tempestiva informazione alla Direzione Amministrativa/legale relativamente

- all'Operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.
- 5.2 La Direzione Amministrativa/legale, eventualmente con il supporto della Direzione dell'area competente per l'Operazione, verifica:
 - (i) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al successivo art. 12, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo, informandone in caso di riscontro positivo il Direttore dell'area competente per l'Operazione, il quale fornisce alla Direzione Amministrativa/legale le informazioni necessarie all'aggiornamento dell'elenco delle Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo art. 13;
 - (ii) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza.
- 5.3 Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al precedente art. 5.2, la riconducibilità dell'Operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie sia controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
- 5.4 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla Direzione Amministrativa/legale, si tratti di Operazione con Parte Correlata non esentata, quest'ultima sottoporrà tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate mentre il Direttore dell'area competente per l'Operazione fornirà al Comitato, anche in occasione di una riunione appositamente indetta, tutte le informazioni complete e adeguate in merito alla stessa. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 6 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 7 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza.
- 5.5 Qualora si tratti di Operazione di Importo Esiguo ovvero di esecuzione di una delibera-quadro di cui al successivo art. 10, il Direttore dell'area competente per l'Operazione fornisce alla Direzione Amministrativa/legale le informazioni necessarie all'aggiornamento dell'elenco delle Operazioni con Parti Correlate di cui al successivo art. 13.

6. Operazioni di Minore Rilevanza

6.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza

6.1.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, una volta ricevute, anche nel corso di una riunione appositamente indetta, tutte le informazioni complete ed adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza che la Società intende compiere, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito - un motivato

- parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.1.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. I costi e le spese relativi ai servizi di consulenza prestati dagli esperti saranno sostenuti dalla Società fino a un importo massimo, per singola Operazione, non superiore allo 0,1% del controvalore dell'Operazione.

6.2 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 6.2.1 L'organo competente a deliberare approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere.
- 6.2.2 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione o, ove istituito, del Comitato Esecutivo, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.2.3 In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, n. 1, cod. civ, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni dei precedenti commi.
- 6.2.4 Successivamente alla deliberazione assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, la Direzione Amministrativa/legale comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione al Direttore dell'area competente per l'Operazione.
- 6.2.5 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dal Direttore dell'area competente per l'Operazione, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

7. Operazioni di Maggiore Rilevanza

7.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 7.1.1 Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, eventualmente a mezzo di uno o più suoi componenti appositamente delegati, è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo trasmesso dalla Direzione competente per area, anche in occasione delle riunioni appositamente indette, di volta in volta, ai sensi dell'art. 4.4. Il Comitato, o il componente dallo stesso delegato, avrà facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- 7.1.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, terminata la fase dell'istruttoria, esprime in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito un motivato parere favorevole vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.1.3 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario ed opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del suddetto parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

7.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 7.2.1 Salvo che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea ovvero che debba essere da questa autorizzata (in relazione alle quali si veda i successivi artt. 7.2.4 e 7.2.5), è competente a deliberare sull'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza il Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato e previa ricezione di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere.
- 7.2.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; o in alternativa (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto, ai sensi del successivo art.

- 7.2.5; o infine (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.
- 7.2.3 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.2.4 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, n. 1, cod. civ., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni di cui ai precedenti commi.
- 7.2.5 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.2.6 Successivamente alla deliberazione assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, la Direzione Amministrativa/legale comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione al Direttore dell'area competente per l'Operazione.
- 7.2.7 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dal Direttore dell'area competente per l'Operazione, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

8. Presidî equivalenti

- 8.1 Ai sensi di quanto previsto dai precedenti artt. 6, 7 e 9, nel caso in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino controparte o Parti Correlate della controparte di una determinata Operazione devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidî equivalenti:
 - *i*) qualora si trovi nella predetta situazione uno dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato all'unanimità da

- parte dei rimanenti due Amministratori Indipendenti non correlati componenti del Comitato;
- *ii*) qualora si trovino nella predetta situazione due dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato da parte del restante membro non correlato del Comitato e dall'Amministratore Indipendente non correlato più anziano di età;
- iii) nel caso in cui i presidî di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato dal Collegio Sindacale;
- *iv*) nel caso in cui i presidî di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 8.2 Qualora operino i Presidî Equivalenti, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6.1 e 7.1 si applicano nei confronti e a vantaggio dei soggetti individuati ai sensi del precedente comma 8.1.

9. Operazioni compiute per il tramite di società controllate

- 9.1 Le Operazioni compiute per il tramite di società controllate, così come definite dal precedente art. 1, sono sottoposte alle stesse regole previste negli artt. 6 e 7 per le Operazioni compiute direttamente da IGD, qualora tali società controllate siano soggette alla direzione e coordinamento di IGD. Qualora IGD non eserciti l'attività di direzione e coordinamento sulle società controllate, le Operazioni compiute per il tramite di tali società saranno sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 9.2 Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, prima di dare avvio a una determinata operazione e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, il legale rappresentante/amministratore delegato della società controllata dopo aver verificato che (i) la controparte rientra fra i soggetti identificati come Parti Correlate, (ii) l'Operazione è soggetta al previo esame o approvazione da parte dei competenti organi della Società e (iii) l'Operazione non è di Importo Esiguo dà tempestiva informazione alla Direzione Amministrativa e Affari Legali/Societari della Società relativamente all'Operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.

- 9.3 La Direzione Amministrativa e Affari Legali/Societari della Società, verifica, eventualmente con il supporto del legale rappresentante/amministratore delegato della società controllata, se l'Operazione rientra in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 12, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo, informandone il legale rappresentante/amministratore delegato della società controllata per l'Operazione in caso di riscontro positivo. Qualora l'Operazione non risulti esente, il legale rappresentante/amministratore delegato della società controllata fornisce alla Direzione Amministrativa e Affari Legali/Societari della Società informazioni complete e adeguate in merito alla stessa, affinché quest'ultima sottoponga tempestivamente l'Operazione, unitamente alle informazioni ad essa inerenti, all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 9.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente sia della Società che della società controllata di esaminare ovvero approvare l'Operazione.
- 9.5 Successivamente all'esame ovvero approvazione dell'Operazione, la Direzione Amministrativa/legale della Società provvederà a informare tempestivamente il legale rappresentante/amministratore delegato della società controllata.
- 9.6 Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa da parte della società controllante, il legale rappresentante/amministratore delegato della società controllata:
 - (i) fornirà tempestivamente alla Direzione Amministrativa e Affari Legali/Societari della Società le informazioni necessarie al fine della rendicontazione di cui al successivo art. 13; tale informazione deve essere fornita anche qualora l'Operazione rientri in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 12;
 - (ii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- 9.7 Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui ai precedenti articoli da 9.1 a 9.6, le società controllate da IGD sono comunque tenute a fornire tempestivamente alla Direzione Amministrativa/legale della Società le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa procedere alla pubblicazione del documento informativo ovvero del comunicato stampa di cui, rispettivamente, all'art. 5 e all'art. 6 del Regolamento.

10. Delibere - quadro

10.1 Ai fini della Procedura sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della

- Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 10.3 Con riferimento alle delibere-quadro troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni Omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 10.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dalla Direzione/*Business Unit* interessata al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

11. Informativa

- 11.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, quest'ultima, mediante la funzione Affari Legali e Societari con il supporto del Servizio Amministrativo e delle funzioni equivalenti delle società controllate, dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento.
- 11.2 Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 3, ove cumulativamente considerate, la Funzione Affari Legali e Societari, dovrà predisporre un documento informativo. Ai fini del presente articolo, rilevano anche le Operazioni compiute dalle società controllate di IGD. La funzione Affari Legali e Societari, con il supporto della funzione equivalente delle società controllate, monitora le Operazioni di Minore Rilevanza effettuate dalla Società e dalle società controllate da IGD, al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per il cumulo delle Operazioni. Il documento informativo deve essere redatto nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento.
- 11.3 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento

adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento, predisposto dalla funzione Affari Legali e Societari, contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

- 11.4 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, lettere da a) a c), del Regolamento. Le informazioni sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 11.5 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) a e), del Regolamento.

12. Operazioni esenti

- 12.1 Fermo restando, ove applicabili, gli obblighi di informativa di cui al Regolamento, le disposizioni della presente Procedura non trovano applicazione alle seguenti Operazioni:
 - (a) Operazioni di Importo Esiguo;
 - (b) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - (c) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento;
 - (d) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, fermo

- restando l'obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento;
- (e) Operazioni urgenti, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento;
- (f) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle Operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società.
- 12.2 La Società ha ritenuto di non avvalersi dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento.

13. Elenco delle Operazioni con Parti Correlate

- 13.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa, le funzioni della Società responsabili del procedimento devono informare senza indugio la Direzione Amministrativa/legale circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
- 13.2 La Direzione Amministrativa/legale predispone un elenco su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, anche per il tramite di società controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato e di approvazione da parte dell'organo competente.
- 13.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di avere accesso a ogni momento all'elenco di cui al precedente art. 13.2.

14. Operazioni con Società del Gruppo Unipol

- 14.1 Alle Operazioni con Società del Gruppo Unipol che non rientrano nella categoria delle Operazioni con Parti Correlate si applicano le seguenti disposizioni.
- 14.2 Prima di dare avvio a un'Operazione con Società del Gruppo Unipol, e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, il Direttore dell'area competente per l'operazione, di concerto con l'Amministratore Delegato dopo aver verificato che (i) la controparte è una Società del Gruppo Unipol e non rientra tra i soggetti identificati come Parti Correlate, e (ii) non si tratta di un'Operazione di Importo Esiguo con Società del Gruppo

- Unipol dà tempestiva informazione alla Direzione Amministrativa/legale relativamente all'Operazione con Società del Gruppo Unipol in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione con Società del Gruppo Unipol.
- 14.3 La Direzione Amministrativa/legale, eventualmente con il supporto della Direzione dell'area competente, verifica
 - (i) se l'operazione rientra tra le Operazioni Ordinarie con Società del Gruppo Unipol;
 - (ii) se l'operazione rientra fra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza con Società del Gruppo Unipol.
- 14.4 Qualora, a seguito della verifica di cui al precedente art. 14.3, si tratti di un'Operazione di Maggiore Rilevanza non Ordinaria con Società del Gruppo Unipol, si applicheranno le disposizioni della Procedura relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (ivi incluse, *mutatis mutandis*, le disposizioni relative alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate).
- 14.5 Qualora, a seguito della verifica di cui al precedente art. 14.3, si tratti di un'Operazione di Minore Rilevanza con Società del Gruppo Unipol, la Direzione Amministrativa/legale ne darà informativa al Comitato Parti Correlate.
- 14.6 Qualora, a seguito della verifica di cui al precedente art. 14.3, la riconducibilità dell'operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie con Società del Gruppo Unipol sia controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 14.7 Si applicano le previsioni di cui al precedente art. 11.
- 14.8 L'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dal Direttore dell'area competente per l'Operazione, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza con Società del Gruppo Unipol.

Allegato 1 – Dichiarazione di Correlazione

Mod. A - Dichiarazione di Correlazione per i dirigenti strategici

Il/La	sottoscritto/a (cog	nome e nome) il			nato a
					(T 11:A)
CAP	- Provincia)			in ((Località –
respo	nsabilità strategiche	[di IGD / del soggetto ch	e controlla IGI	, in (D]	quanta di dirigente con
-	_				
A)	Consob con la delil giugno 2010 (il " responsabilità strat dirigenti nonché le il controllo, il co	nsi del Regolamento in morera n. 17221 del 12 marza (Regolamento") sono con egiche di IGD o del sono entità nelle quali sia i sucontrollo congiunto o l'aquota significativa, comu	to 2010 e modi onsiderate part ggetto che la detti dirigenti influenza note	ficato con la cii correlate controlla, gli sia i propri stevole o dete	delibera n. 17389 del 23 di IGD i dirigenti con stretti familiari di tali retti familiari esercitano ngono, direttamente o
B)	preso atto delle definizioni di "stretti familiari", di "controllo", di "controllo congiunto" e di "influenza notevole" rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell'allegato alla presente dichiarazione;				
	dichiara:				
_	di non intrattenere rapporti con stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento;			amento;	
-	di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.				
OPPU	U RE				
		ollare congiuntamente, eso nque non inferiore al 20%			
	Società / ente	C.F. / IVA	Sec	le	Natura del rapporto

B) che ai fini del Regolamento devono considerarsi propri stretti familiari:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

C) che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

Il sottoscritto si impegna a comunicare senza indugio a [IGD o, nel caso di dirigenti con responsabilità strategiche della controllante, al soggetto che controlla IGD] ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza IGD [e, nel caso di dirigenti con responsabilità strategiche della controllante, il soggetto che controlla IGD] al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data	ririna

T.:----

* * * * *

Allegato

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Controllo e controllo congiunto

Data

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche

quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Allegato 1 – Dichiarazione di Correlazione

Mod. B - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto controllante

			n (indirizzo – n. civic
rappresentante dicivico)	(denominazion _ Codice Fisca	e)	, nella sua qualità di lega n. iscrizione CCIA sede legale (sede legale – à - CAP – Provinci
Consob con la giugno 2010 (i comune contro stretti familiari stretti familiari	delibera n. 1722 il " Regolamento ollo, i dirigenti di tali dirigenti di esercitano il con	1 del 12 marzo 2010 e modific o") sono considerate parti corre con responsabilità strategiche i nonché le entità nelle quali ntrollo, il controllo congiunto d	ni con parti correlate adottato dal cato con la delibera n. 17389 del 2 elate di IGD le società sottoposte della società controllante IGD, gisia i suddetti dirigenti sia i propo l'influenza notevole o detengono unque non inferiore al 20%, di
"influenza note presente dichia	evole" rilevanti a		llo", di "controllo congiunto" e rodotte per intero nell'allegato al
Dichiara:			
A) di esercitare il co	ntralla sulle seoi	nenti societa.	
A) di esercitare il co Denominazione		Iscrizione registro	Sede
			Sede
Denominazione B) che i suoi dirigen	sociale	Iscrizione registro	Sede amministratori e i sindaci effettiv
Denominazione B) che i suoi dirigen	ti con responsab	Iscrizione registro	
Denominazione B) che i suoi dirigen sono:	ti con responsab	Iscrizione registro	amministratori e i sindaci effettiv
B) che i suoi dirigen sono:	ti con responsab	Iscrizione registro	amministratori e i sindaci effettiv

Si allega copia della dichiarazione di correlazione compilata dai propri dirigenti con responsabilità strategiche.

Il soggetto controllante si impegna a comunicare senza indugio a IGD ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza IGD e [*il soggetto che controlla IGD*] al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data	Firma

* * * * *

Allegato

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.